

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE

aggiudica

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

art. 1 - Denominazione

E' costituita un'Associazione, senza scopo di lucro, denominata AGGIUDIC@.

art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede presso lo studio professionale del Presidente in carica pro tempore.

art. 3 - Scopo

L'Associazione ha i seguenti scopi:

1. facilitare e sviluppare l'esercizio della professione di coloro (avvocati, notai e dottori commercialisti iscritti nell'apposito elenco *ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.*) che svolgono incarichi di custodia e di delegati dal giudice dell'esecuzione alla gestione delle operazioni di vendita immobiliare (*art. 591-bis c.p.c.*) nell'ambito delle procedure esecutive individuali e concorsuali;
2. creare sinergie tra gli associati nello svolgimento della rispettiva attività e, fermo il diritto al compenso proprio di ciascun delegato con riferimento agli incarichi ricevuti, sviluppare tra gli associati forme gratuite di collaborazione compatibili con gli impegni professionali di ciascuno, al fine di promuovere la competenza e l'efficienza nello svolgimento degli incarichi giudiziari;
3. curare la qualificazione professionale dell'Associato e promuovere il riconoscimento della sua funzione;
4. istituire e gestire attività di orientamento, ricerca, sperimentazione, supporto e informazione all'attività degli associati;
5. promuovere lo studio e l'analisi delle procedure esecutive individuali e concorsuali delegate e di tutte le attività collegate per contribuire al loro sviluppo, alla trasparenza ed efficienza facendosi portavoce nelle sedi e nei modi appropriati delle esigenze e dei pareri dei propri Associati;
6. incentivare gli studi e le ricerche nel settore delle procedure esecutive individuali e concorsuali delegate in grado di evidenziare gli aspetti innovativi e/o evolutivi che nel tempo tale attività manifesta;
7. sviluppare studi, ricerche e dibattiti sul ruolo professionale del "professionista delegato" e del "custode giudiziario" nonché di figure professionali analoghe seguendo nel tempo la loro evoluzione;
8. sviluppare l'attività di comunicazione, anche con i media, svolgere l'attività editoriale e promuovere attività formativa.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione:

- a) opera per rappresentare i suoi Associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, in collaborazione anche con analoghe Associazioni italiane ed internazionali, al fine di presentare le loro necessità, difendere i loro interessi e raccogliere le informazioni a loro utili;
- b) sviluppa le relazioni dei suoi Associati tra loro e con le società e gli enti oggetto dei loro interessi;
- c) si pone come punto di incontro di esperti del settore, al fine di permettere ai suoi Associati di seguire l'evoluzione delle conoscenze nella materia delle procedure esecutive individuali e concorsuali delegate e di formulare adeguate proposte nelle sedi che riterrà opportune;
- d) organizza, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, convegni e seminari;

- e) cura la pubblicazione di libri, manuali, riviste, periodici, materiale formativo e informativo, svolge in genere attività editoriale, anche periodica, nelle materie di cui al primo comma del presente articolo;
- f) sviluppa relazioni con i media, con enti ed istituzioni;
- g) può aderire ad associazioni, organismi, enti e società aventi scopi coerenti con quelli dell'Associazione o promuoverne la costituzione.

art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II - ASSOCIATI

art. 5 - Associati

Il numero degli Associati è illimitato.

Fanno parte dell'Associazione, gli Associati, persone fisiche, che si dividono in:

- **Soci Fondatori:** Sono coloro che hanno fondato l'Associazione. Hanno diritto di essere citati nell'Albo dell'Associazione in una categoria a parte. Hanno diritto di voto in Assemblea. Gli associati fondatori sono i primi membri del Consiglio Direttivo.
- **Soci Onorari:** Sono Soci Onorari le persone fisiche che, per la loro faticosa opera di collaborazione a favore dell'Associazione ovvero per le particolari competenze e professionalità nell'ambito delle esecuzioni immobiliari e del diritto processuale civile in genere, vengono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che delibera in merito. Partecipano, su invito, all'Assemblea degli Associati. Non hanno diritto di voto in Assemblea e sono esentati dal versamento delle quote di iscrizione e associativa annuale. La qualifica di associato onorario è attribuita a tempo indeterminato.
- **Soci Ordinari:** Sono Soci Ordinari tutti coloro che, regolarmente iscritti presso l'Ordine degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di un Tribunale della Regione Friuli Venezia Giulia o presso il Collegio Notarile di uno dei Distretti della Regione Friuli Venezia Giulia, condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze e che, avendone fatto domanda, siano stati accettati dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, ad eccezione degli onorari, hanno diritto di voto in assemblea, purché risultino in regola con il versamento della quota di iscrizione e delle quote associative annuali.

Sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale i Soci Fondatori e Ordinari.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo solo i Soci Fondatori e Ordinari.

Le prestazioni degli associati in favore dell'Associazione per il perseguimento delle sue finalità sono fornite a titolo gratuito.

art. 6 - Ammissione all'Associazione

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5, l'ammissione all'Associazione spetta al Consiglio Direttivo in sede deliberante.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici, fax e indirizzo di posta elettronica, anche certificata;

- l'indicazione dell'Ordine degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di un Tribunale della Regione Friuli Venezia Giulia o del Collegio Notarile di uno dei Distretti della Regione Friuli Venezia Giulia presso il quale risulta regolarmente iscritto;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Le delibere sulle domande di ammissione sono inoppugnabili.

In caso di accoglimento, il Consiglio Direttivo chiede al nuovo Associato che entro e non oltre quindici giorni venga versata nelle casse dell'Associazione la quota associativa di cui all'art. 7.

I soggetti la cui domanda di ammissione all'Associazione sia stata respinta possono riproporre la propria candidatura non prima che sia trascorso il termine di un anno dalla data di presentazione della precedente domanda.

L'associato che non versi la quota annuale richiesta dal Consiglio Direttivo per due volte consecutive è escluso di diritto dall'Associazione.

art. 7 - Quota Associativa

L'apporto degli Associati all'Associazione è costituito da:

- a) una quota associativa annuale anticipata, il cui importo è fissato con delibera del Consiglio Direttivo. La quota associativa è comunque dovuta fino a quando si rendano efficaci le dimissioni dell'Associato, comunicate ai sensi del successivo art. 9.
- b) eventuali quote straordinarie, rappresentate da somme di denaro il cui importo è fissato di volta in volta dall'Assemblea degli Associati, la cui relativa deliberazione vincola ciascun Associato se adottata all'unanimità da tutti gli Associati, ch  altrimenti essa vincola soltanto gli Associati favorevoli all'applicazione della quota straordinaria, ai quali soltanto   d'altro canto riservato di fruire dei risultati delle attivit  realizzate dall'Associazione in funzione dell'acquisizione delle suddette quote straordinarie;
- c) eventuali quote e contribuzioni provenienti dagli Associati, al fine di sostenere le attivit  e gli scopi istituzionali dell'Associazione.

La quota associativa non   trasmissibile e non   soggetta a rivalutazioni.

art. 8 - Doveri degli Associati

Gli Associati sono tenuti a:

- a) partecipare regolarmente alle attivit  dell'Associazione;
- b) agire in conformit  allo Statuto, all'etica e alla deontologia professionale;
- c) versare le quote associative fissate dall'Assemblea;

art. 9 - Perdita o sospensione della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per dimissioni o su delibera motivata del Consiglio Direttivo per:

- a) dimissioni;
- b) violazione delle norme statutarie;
- c) mancata corresponsione della quota associativa richiesta all'atto dell'iscrizione;
- d) mancata corresponsione della quota associativa annuale.

Le dimissioni da Associato devono essere comunicate all'Associazione a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 3 (tre) mesi prima del termine dell'esercizio sociale, con effetto dal successivo esercizio.

TITOLO III - PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

art. 10 - Patrimonio, entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni di ogni genere e specie che diventino di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative e da contribuzioni di Associati e non Associati;
- b) da proventi derivanti da eventuali attività dell'Associazione;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le operazioni relative al servizio di cassa dell'Associazione possono essere affidate, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito cui l'Associazione trasmette gli ordini di riscossione e di pagamento.

Non è consentito distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' inoltre fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 novembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 11 - Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale viene chiuso il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procede alla redazione del Bilancio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico e di una relazione di commento alla gestione. il bilancio è presentato agli Associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2 c.c.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

art. 12 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico.

TITOLO V - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

art. 13 - Assemblea

L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati, tutti vincolati, anche gli assenti ed i dissenzienti, dalle sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e allo Statuto.

art. 14 - Partecipazione

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative se dovute; tutti gli Associati aventi natura di ente sono rappresentati in Assemblea dalle loro rappresentanti organici, che, di volta in volta, possono con atto scritto, farsi sostituire da un dirigente o da un funzionario dell'ente medesimo.

Ogni Associato, qualora munito di diritto di voto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, ha diritto ad un solo voto in Assemblea.

Ogni Associato (ente o persona fisica) può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato, che non può però essere portatore in Assemblea di più di tre deleghe di voto.

La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita, con delega scritta e firmata, esclusivamente ad altro associato e consegnata al Presidente dell'Assemblea per essere dallo stesso vistata.

art. 15 – Convocazione e decisioni degli Associati

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e dell'ordine del giorno nonché la previsione di un'Assemblea di seconda convocazione che può aver luogo il medesimo giorno fissato per l'Assemblea di prima convocazione, purché siano trascorse sei ore dal momento della constatazione essere andata deserta l'Assemblea di prima convocazione.

L'Assemblea viene convocata anche fuori della sede dell'Associazione, purché nella Regione Friuli Venezia Giulia, con lettera raccomandata A/R inviata agli Associati almeno dieci giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica, anche certificata, trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza agli indirizzi forniti dagli Associati nella domanda di ammissione di cui all'art. 6 del presente Statuto.

art. 16 - Costituzione

L'Assemblea di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, mentre l'Assemblea di seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli Associati aventi diritto di voto, salvo che, in funzione delle maggioranze deliberative fissate dal successivo art. 17 per le deliberazioni riguardanti le modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, i quorum di votazione superino di per sé i qui fissati quorum di costituzione.

art. 17 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente adottate a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti, salvo che riguardino la nomina a cariche sociali, che ha luogo a maggioranza relativa di voti, espressi anche per delega, oppure le modificazioni dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, per i quali è richiesto il voto favorevole, anche per delega, di più della metà degli Associati.

Le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

art. 18 – Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di impedimento anche di questo, da persona designata dall'Assemblea medesima, da individuare tra gli intervenuti, con decisione adottata a maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, da un associato che svolga funzioni di segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la legittimità all'intervento alla stessa e quindi la regolarità delle deleghe, dirigere la discussione, accertare i risultati delle votazioni e sottoscrivere, con il segretario, il verbale della riunione.

art. 19 – Riunioni

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, quante altre volte il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo da almeno un quarto degli Associati che indichi le materie da trattare e le eventuali proposte che si intendono sottoporre all'Assemblea.

E' compito dell'Assemblea degli Associati:

- a) approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso il precedente 31 (trentuno) dicembre, il preventivo dell'esercizio successivo e la Relazione del Consiglio Direttivo che lo accompagna;
- b) determinare l'importo dell'eventuale quota straordinaria di cui al precedente art. 7;
- c) nominare i membri del Consiglio Direttivo dopo averne fissato il numero;
- d) deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori;
- e) deliberare su qualunque altra materia sia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI – CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 20 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un numero di componenti variabile fra quattro e quindici nominati tra i Soci Fondatori e Ordinari dall'Assemblea degli Associati che di volta in volta ne determina il numero.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori.

I Soci Onorari non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi sono eletti a maggioranza relativa di voti dall'Assemblea degli Associati tra gli associati che risultino tali da almeno 3 (tre) anni a decorrere dalla data nella quale è stata deliberata la loro ammissione.

art. 21 – Cooptazione dei Consiglieri

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i superstiti provvedono, mediante cooptazione, a sostituirli con altre persone fisiche, I consiglieri così eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, purché confermati dall'Assemblea degli Associati immediatamente successiva alla loro cooptazione.

art. 22 – Insostituibilità del Consigliere

I Consiglieri non possono farsi sostituire o rappresentare nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 23 – Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione; convoca le Assemblee e il Consiglio Direttivo e ne presiede le adunanze firmando le relative deliberazioni; firma il rendiconto corredato dalla relazione annuale e il conto preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è rieleggibile solo per un ulteriore mandato consecutivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo statuto e da eventuali regolamenti assunti dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna all'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, incassa le entrate ed esegue i pagamenti secondo la direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Convocazione

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte ogni anno e ogniqualevolta ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i membri del Consiglio Direttivo siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza e, in caso di comprovate ragioni di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede dell'Associazione o anche altrove.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione

Art. 25 – Riunioni

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo da persona designata dal Consiglio medesimo.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene su apposito libro redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che, in caso di assenza o impedimento, viene nominato dal Presidente della riunione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Copia di ciascun verbale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere trasmessa a ciascun Consigliere.

Art. 26 - Poteri

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare, al Consiglio spetta:

- a) predisporre il rendiconto dell'ultimo decorso esercizio sociale corredato dalla relazione annuale e il programma per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- b) deliberare in merito all'importo della quota associativa annuale e proporre all'Assemblea degli Associati l'importo dell'eventuale quota straordinaria di cui al superiore art. 7;
- c) convocare l'Assemblea degli Associati;
- d) promuovere ogni possibile iniziativa volta a dare la migliore attuazione alle finalità dell'Associazione;
- e) deliberare l'ammissione di nuovi Associati con la possibilità di esercitare una "Clausola di Gradimento" debitamente motivata;
- f) nominare, ove necessario, un Comitato Scientifico all'interno dell'Associazione e stabilirne il relativo regolamento;
- g) elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;

Art. 27 – Rappresentanza

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in ogni grado di giurisdizione e per qualsivoglia tipo di controversia, investendoli anche del potere di addivenire a transazioni, spetta disgiuntamente tra loro al Presidente del Consiglio Direttivo e al Vice Presidente nell'ordine in cui allo stesso compete di presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – COMITATO SCIENTIFICO

art. 28 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da associati che per propria comprovata esperienza e competenza professionale possono aiutare e indirizzare l'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi; spetta al Consiglio Direttivo la loro nomina.

I componenti del Comitato Scientifico non possono essere di numero superiore a sette e durano in carica tre anni.

Il Comitato Scientifico viene regolarmente informato sull'attività dell'Associazione e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi dell'Associazione.

TITOLO VIII – SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

art. 29 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, l'Assemblea degli Associati nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il residuo patrimonio attivo deve essere destinato a fini di interesse generale, secondo le deliberazioni dell'Assemblea medesima.

TITOLO IX – NORME DI RINVIO

art. 30 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile oltre alle norme contenute nelle leggi speciali ed eventualmente nei regolamenti approvati dall'assemblea.

Firmato dai Soci Fondatori:

Avv. Marco Mizzon

Avv. Stefano Sabini

Avv. Francesco Pellegrini

Avv. Massimiliano Blasone